



Comune di Rovereto

SOSTENIBILITA' E QUALITA' DEL VIVERE URBANO

Ufficio Verde e Ambiente

Oggetto: **servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e dei giardini all'interno del Comune di Rovereto, anno 2022, realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura – criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico approvati con decreto ministeriale 10 marzo 2020**

Elaborato: **D.R.120.1 – capitolato speciale d'appalto.
progetto ai sensi dell'art. 10 c. 8 bis della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2
progetto ai sensi dell'art. 23 c. 15 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**

Data: **febbraio 2022**

Il Responsabile Ufficio
ing. **Marcello Alessandro Loss**
– firmato digitalmente -

Comune di Rovereto
piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto TN
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595
indirizzo web www.comune.rovereto.tn.it
p. iva e c.f. 00125390229

Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano
Ufficio Verde e Ambiente
via Cartiera, 13 – 38068 Rovereto TN
tel. 0464/452615
fax 0464/452178
pec_ambiente@pec.comune.rovereto.tn.it

Comune di Rovereto

piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto TN
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595
indirizzo web www.comune.rovereto.tn.it
p. iva e c.f. 00125390229

Servizio sostenibilità e qualità del viere urbano

via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
tel. 0464 452 615
fax 0464 452178
indirizzo e.mail certificata vivereurbano@pec.comune.rovereto.tn.it

ufficio Verde e Ambiente

via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
tel. 0464 452 615
fax 0464 452 178
indirizzo e.mail certificata ambiente@pec.comune.rovereto.tn.it

L'Amministrazione comunale sta riservando grande attenzione al decoro delle proprietà comunali e delle aree aperte al pubblico utilizzo. Fin dal suo insediamento, infatti, la cura ed il decoro cittadino sono stati uno dei principali obiettivi inseriti in tutti i documenti programmatici che hanno scandito la presente legislatura.

I parchi e i giardini comunali oggetto del presente appalto si estendono per circa 126.000 metri quadri, con una importante disponibilità pro capite considerando la popolazione del Comune pari a 40.000 abitanti. Queste aree verdi costituiscono quindi uno degli elementi cardine della realtà cittadina, nel quale la popolazione roveretana ripone una forte predilezione. Preme ricordare come tali aree rivestono un importante ruolo sia da un punto di vista naturalistico sia da un punto di vista funzionale e ricreativo. Infatti tali contesti naturali garantiscono la propria fruibilità alle persone fin dalla più giovane età. Il decoro e la cura rappresentano indubbiamente doveri ai quali l'Amministrazione comunale non può sottrarsi.

In una società mobile ed alquanto frenetica, come quella attuale, potersi permettere dei momenti di relax in decorose aree verdi ben tenute induce un plusvalore ed un miglioramento della qualità della vita che una città come Rovereto deve garantire ai suoi abitanti ed ai propri turisti. Non di secondaria importanza è necessario sottolineare come, negli ultimi anni, siano stati eseguiti interventi sul versante dello sbarriamento architettonico e del miglioramento della fruibilità anche a persone diversamente abili in termini sia di accesso alle aree sia di utilizzo dei giochi presenti nelle medesime.

Da quanto sopra menzionato si evidenzia come l'ordinaria manutenzione svolga un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi e le ambizioni a cui Rovereto ambisce. Le attività e le operazioni che vengono disciplinate con il presente capitolato e con il disciplinare tecnico devono puntare a tali principi che costituiscono fondamento dei contratti, che verranno posti in essere, ed ai quali gli appaltatori saranno chiamati ad onorare.

A partire dall'anno 2020 il nostro territorio è stato caratterizzato per la pandemia da Covid-19 che ha notevolmente inciso sulle abitudini e sulle attività di ognuno. Già con deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020 fu dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con successivi interventi legislativi, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022.

L'evolversi della situazione pandemica, anche durante la stesura degli elaborati progettuali del presente appalto, non permette una definizione chiara e precisa del contesto nel quale si andrà a operare. Risulta però doveroso porre una attenzione maggiore all'aspetto manutentivo degli spazi verdi cittadini, in quanto aree di svago e di relax per la popolazione roveretana, al fine di garantire il giusto decoro anche per le persone che non potranno concedersi spostamenti.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi costituite da giardini, parchi pubblici e spazi connessi, ricompresi nel territorio del Comune di Rovereto e di proprietà dell'Amministrazione comunale. Tra gli obiettivi principali dell'Amministrazione comunale rientra il decoro degli spazi pubblici fruibili liberamente siti all'interno del Comune di Rovereto. Una corretta gestione e manutenzione degli spazi a verde permette la fruibilità ed il godimento da parte della cittadinanza di luoghi dediti a momenti di relax e svago in contesti naturali e confortevoli. Per perseguire tale obiettivo, le attività del presente appalto si articolano nelle operazioni manutentive ordinarie specifiche delle aree a verde, quali controllo del decoro e pulizia delle aree, sfalci, sarchiatura delle aiuole, potature siepi, svuotamento cestini, raccolta foglie e manutenzione degli impianti di irrigazione. Laddove applicabili all'oggetto del presente appalto, si applicano i criteri ambientali minimi disciplinati dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020 relativo al "servizio di gestione del verde pubblico" ed alla "fornitura di prodotti per la cura del verde". Infatti, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione, un appalto per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico è classificabile come "verde" se include almeno i criteri indicati nella sezione "specifiche tecniche" e nella sezione "clausole contrattuali" riportate nel decreto medesimo. Pertanto, il Decreto ministeriale 10 marzo 2020 si intende qui trascritto e detta prescrizioni contrattuali anche per il presente appalto, laddove applicabile all'oggetto ed alle attività richieste e disciplinate dal presente capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare tecnico. Con riferimento alle attività remunerate "a corpo" dovranno essere rispettati in modo particolare, laddove applicabili all'oggetto del presente appalto, i criteri ambientali minimi contenuti nel paragrafo "E" del Decreto ministeriale sopra citato. Per quanto attiene le lavorazioni remunerate "a misura" dovranno essere rispettati, laddove applicabili all'oggetto del presente appalto, i criteri ambientali minimi contenuti nei paragrafi "F", "G" e "H" del Decreto medesimo. Parallelamente a ciò, all'aggiudicatario potranno essere richieste una serie di interventi afferenti le opere a verde (sistemazione del manto erboso, manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, taglio di cespugli o alberi, ...) per un importo pari a € 16.000,00 (suddivisi in € 8.000,00 per ogni periodo). La liquidazione di tali ulteriori lavorazioni avverrà attraverso idonea contabilità a misura utilizzando l'elenco prezzi provinciale al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per aggiudicarsi il servizio di cui al presente appalto. In altri termini, il presente appalto è in parte a corpo (per quanto attiene le attività sopra elencate e remunerate mediante canone) ed in parte a misura per le ulteriori lavorazioni afferenti il verde.

2. Il presente servizio, con tutte le relative attività, risponde ad una logica performante e quindi finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo volto primariamente a perseguire decoro, pulizia, qualità e vivibilità degli spazi in parola. In altri e più chiari termini tale servizio è da considerarsi una **vera e propria obbligazione di risultato e non già di mezzi**; considerazione quest'ultima che impone il permanere all'interno degli spazi pubblici di cui al presente appalto condizioni di elevata qualità fruitiva e in generale di assoluta pulizia e mantenimento degli spazi in condizioni ineccepibili. L'obiettivo è quindi quello di garantire qualità, non ponendo limitazioni alla gestione dell'appaltatore del servizio. Al riguardo preme evidenziare come il **rispetto delle declinazioni operative citate nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico non è da considerarsi sufficiente a soddisfare il perfetto adempimento contrattuale: prioritario è il concetto di qualità garantita e percepita nei vari spazi verdi, che dovrà essere perseguita anche con degli incrementi di attività rispetto a quanto descritto nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico.**

Alla consegna del servizio all'appaltatore, verrà redatto un apposito verbale di inizio del servizio di manutenzione ordinaria nel quale saranno indicati i parchi ed i giardini oggetto di consegna e la verifica di funzionamento condotta sugli impianti di irrigazione.

3. Il presente appalto è in parte a corpo, con riferimento al canone, ed in parte a misura, in merito alla possibilità dell'Amministrazione comunale di affidare ulteriori lavorazioni del verde per un importo massimo di € 8.000,00 oltre oneri fiscali, per ogni lotto (suddivisi in € 4.000,00 per ogni periodo).
4. Per quanto riguarda l'importo a corpo, i riferimenti derivano dall'elenco prezzi unitari e dal computo metrico estimativo di data "febbraio 2022", allegati al presente capitolato di cui formano parte integrante e sostanziale, anche se hanno valore meramente indicativo ed atto a facilitare la formulazione dell'offerta. Tali computi non hanno infatti valore contrattuale trattandosi della componente a corpo dell'appalto, remunerata mediante canoni. Il numero di interventi indicati nel computo metrico estimativo, sia di sfalcio che di pulizia, è del tutto indicativo, e serve unicamente come base per valutare gli oneri necessari per la garanzia della pulizia e del decoro delle aree, sulla scorta delle gestioni degli anni precedenti. Il numero degli interventi, indicato nei computi metrici estimativi, è quindi da ritenersi indicativo e serve unicamente alla definizione della base d'asta. Il Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano potrà variare il numero delle aree in affido (unità di intervento che potranno essere oggetto di future sponsorizzazioni), espungendo i valori di cui ai computi allegati, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
5. L'importo di tutti i servizi oggetto di appalto di cui ai precedenti articoli, suddivisi in 2 lotti, ammonta complessivamente a € 186.489,68.- oltre all'I.V.A, come risulta dal seguente prospetto:

lotto 1 (aree centrali)	importo
prestazioni a corpo	€ 76.032,12
prestazioni a misura	€ 8.000,00
oneri della sicurezza	€ <u>5.868,04</u>
totale	€ 89.900,16

così suddivisi:

<i>“primo periodo”</i>	importo
prestazioni a corpo	€ 39.014,81
prestazioni a misura	€ 4.000,00
oneri della sicurezza	€ <u>3.400,60</u>
totale	€ 46.415,41

<i>“secondo periodo”</i>	importo
prestazioni a corpo	€ 37.017,31
prestazioni a misura	€ 4.000,00
oneri della sicurezza	€ <u>2.467,44</u>
totale	€ 43.484,75

lotto 2 (aree periferiche)	importo
prestazioni a corpo	€ 82.743,98
prestazioni a misura	€ 8.000,00
oneri della sicurezza	€ <u>5.845,54</u>
Totale	€ 96.589,52

così suddivisi:

<i>“primo periodo”</i>	importo
prestazioni a corpo	€ 42.459,07
prestazioni a misura	€ 4.000,00
oneri della sicurezza	€ <u>3.387,10</u>
totale	€ 49.846,17

<i>“secondo periodo”</i>	importo
prestazioni a corpo	€ 40.284,91
prestazioni a misura	€ 4.000,00
oneri della sicurezza	€ <u>2.458,44</u>
totale	€ 46.743,35

Gli operatori economici possono presentare offerte per entrambi i lotti, ma un singolo operatore economico potrà aggiudicarsene solo uno, anche se componente di un R.T.I. In caso di eventuale aggiudicazione di entrambi i lotti, anche se componente di un raggruppamento temporaneo (quale mandante o quale mandataria), l'operatore

economico dovrà scegliere solo un lotto. Ad un singolo operatore economico potranno essere aggiudicati entrambi i lotti nel caso di affido diretto per gara deserta di uno dei due lotti.

Art. 1 bis – Eventuale estensione del contratto

1. Il presente capitolato speciale d'appalto e relativa consequenziale procedura di gara fanno richiamo espresso al servizio di manutenzione ordinaria di cui all'oggetto. Negli elaborati progettuali afferenti tale servizio trova sostanziale definizione e declinazione operativa la necessità da parte dell'Amministrazione comunale di procedere con l'immediata assegnazione alla ditta aggiudicataria dell'appalto solamente delle attività inerenti un "primo periodo" fino al 31 agosto 2022. Posto che l'Amministrazione ritiene indispensabile il servizio per tutto l'anno 2022, nel presente progetto trova computazione e determinazione il "diritto di opzione" anche sul "secondo periodo" fino al 31 dicembre 2022. In altre parole, alla ditta aggiudicataria verrà stipulato in primis il contratto di servizio afferente il "primo periodo". L'Amministrazione si riserverà, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.ii (equivalente all'art. 106 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), di affidare all'aggiudicatario, alle stesse condizioni offerte in sede di gara per il "primo periodo" anche il servizio afferente il "secondo periodo". Questa fattispecie normativa è resa possibile nel presente appalto in quanto gli elaborati progettuali definiscono compiutamente in clausole chiare, precise e inequivocabili sia quanto riferito al "primo periodo" sia l'opzione per il "secondo periodo".
2. Per ragioni di pubblico interesse e specificatamente nella logica di garantire continuità del servizio in oggetto, con consequenziale riduzione dei disagi e degli impatti negativi sulla fruibilità degli spazi verdi, l'Amministrazione comunale ritiene imprescindibile e pertanto assolutamente prioritario prevedere, con il presente progetto e la conseguente procedura di gara, la definizione chiara, precisa ed inequivocabile dell'estensione del contratto di appalto al "secondo periodo" fino al giorno 31 dicembre 2022. In sintesi, nella logica di garantire trasparenza, celerità, economicità dell'azione amministrativa e nell'esclusivo preminente interesse pubblico, con la presente progettualità l'Amministrazione intende acclarare in termini espliciti il desiderio di adempiere ad un servizio unitario estendibile a tutto l'anno 2022, senza appesantire l'attuale bilancio comunale, in attesa di rifinanziamenti possibili con le entrate che si susseguiranno durante l'anno. Al riguardo si sottolinea comunque l'intenzione dell'Amministrazione di approntare le necessarie varianti contabili e di bilancio al fine di garantire la copertura del finanziamento per il servizio completo su tutto l'anno.

3. Pur avendo evidenziato quanto sopra, sussistono, come peraltro già sottolineato, esternalità positive in termini diretti e indiretti affinché si proceda con un'unica procedura d'appalto, nel rispetto dell'art. 27, comma 2, lettera a), della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.ii. (equivalente all'art. 106 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), relativamente all'affidamento dell'intero servizio, sebbene quelle afferenti il "secondo periodo" assumano la valenza di interventi modificati e/o suppletivi in termini di opzione al contratto originario ("primo periodo").
4. Per questa ragione l'Amministrazione comunale fa espresso richiamo all'art. 27, comma 2 lettera a) della L.P. 2/2016 (equivalente all'art. 106 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che formalmente prevede la possibilità di modificare senza una nuova procedura di appalto i contratti o gli accordi che vengono formalizzati con l'ente pubblico qualora le modifiche siano previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Nella fattispecie i documenti di gara descrivono, per ogni lotto, in modo compiuto sotto un profilo tecnico-computistico, le attività suppletive e specificatamente di seguito descritti:
 - computo metrico estimativo di dettaglio relativo alla definizione del canone afferente il "secondo periodo";
 - elenco prezzi unitari dettagliati relativi alla definizione del canone afferente il "secondo periodo".

Anche per il "secondo periodo" rimangono valide le indicazioni riportate negli altri elaborati progettuali quali:

- planimetrie localizzative dei parchi e dei giardini;
- clausole contrattuali, comprese nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico, che traggono in modo chiaro e puntuale le obbligazioni concernenti l'affidamento e l'esecuzione del servizio anche del "secondo periodo".

Dalla lettura dell'elenco sopra espresso si apprende che le attività previste nel "secondo periodo" sono state oggetto di approfondimenti tecnici ed elaborazioni di dettaglio tali da renderle definite in termini inequivocabili e precisi rispettando così le previsioni legislative.

5. In una logica di correttezza e trasparenza, le procedure afferenti l'individuazione dell'aggiudicatario verranno eseguite facendo richiamo all'importo globale del servizio, ottenuto quale somma del valore afferenti i due lotti e i due periodi.
6. Rimane evidente che qualora l'Amministrazione non dia seguito alla copertura del finanziamento concernente il "secondo periodo", oppure l'Amministrazione non si ritenga soddisfatta dello svolgimento del servizio nel "primo periodo", l'impresa aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto o equo compenso rispetto a tale circostanza. Si precisa che il presente capitolato speciale d'appalto è stato strutturato

tenendo conto del diritto d'opzione relativo allo svolgimento del servizio nel "secondo periodo" estendendo pertanto le relative obbligazioni tecniche ed amministrative afferenti la gestione dell'intera fase esecutoria. **Si precisa infine che, mentre è facoltativa per l'Amministrazione la possibilità di attivare l'opzione descritta nel presente articolo, sarà invece obbligatorio per l'appaltatore applicarla, ove attivata.**

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui al presente appalto ha esecuzione presso i parchi ed i giardini presenti sul territorio del Comune di Rovereto (TN).
2. L'appaltatore deve garantire tutte le attività elencate nel presente capitolato speciale d'appalto nonché nel disciplinare tecnico, secondo i principi e le finalità contenuti nel presente documento.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del disciplinare tecnico, dei documenti progettuali e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto, al presente capitolato speciale d'appalto, al disciplinare tecnico, all'offerta tecnica, ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad operazioni manutentive ordinarie specifiche delle aree a verde, quali controllo del decoro e pulizia delle aree, sfalci, sarchiatura delle aiuole, potature siepi, svuotamento cestini, raccolta foglie e gestione degli impianti di irrigazione, così come meglio descritti nel disciplinare tecnico, secondo i principi riportati nel presente documento. Il presente servizio, con tutte le relative attività, risponde ad una logica performante e quindi finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo volto

primariamente a perseguire decoro, pulizia, qualità e vivibilità degli spazi in parola. In altri e più chiari termini tale servizio è da considerarsi una **vera e propria obbligazione di risultato e non già di mezzi**; considerazione quest'ultima che impone il permanere all'interno degli spazi pubblici di cui al presente appalto condizioni di elevata qualità fruitiva e in generale di assoluta pulizia e mantenimento degli spazi in condizioni ineccepibili. L'obiettivo è quindi quello di garantire qualità, non ponendo limitazioni alla gestione dell'appaltatore del servizio. Al riguardo preme evidenziare come il **rispetto delle declinazioni operative citate nel presente capitolato e nel disciplinato tecnico non è da considerarsi sufficiente a soddisfare il perfetto adempimento contrattuale: prioritario è il concetto di qualità garantita e percepita nei vari spazi verdi, che dovrà essere perseguita anche con degli incrementi di attività rispetto a quanto descritto nel presente capitolato.**

5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Non sono a carico della stazione appaltante particolari obblighi, essendo tutte le aree aperte al pubblico e liberamente accessibili.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”* e il Decreto del Presidente della

Giunta Provinciale 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”*;

- d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
- f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
- k) le norme del Codice civile e del Codice della strada, laddove applicabili.
- l) laddove applicabili all'oggetto del presente appalto, i criteri ambientali minimi disciplinati dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020 relativo al *“servizio di gestione del verde pubblico”* ed alla *“fornitura di prodotti per la cura del verde”*.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - D.R.110.1 – relazione tecnico-illustrativa;
 - D.R.120.1 – capitolato speciale d'appalto;
 - D.R.120.2 – disciplinare tecnico;
 - D.R.120.3 – pesi e punteggi afferenti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 - D.R.130.1 – parchi e giardini presenti nel Comune di Rovereto;
 - D.R.130.2 – elenco prezzi unitari per la definizione complessiva del canone a corpo;
 - D.R.130.3 – elenco prezzi unitari per la definizione complessiva del canone a corpo del primo periodo;
 - D.R.130.4 - elenco prezzi unitari per la definizione complessiva del canone a corpo del secondo periodo;
 - D.R.130.5 – computo metrico estimativo per la definizione complessiva del canone a corpo e dell'appalto;
 - D.R.130.6 – parchi e giardini lotto centro;
 - D.R.130.7 – computo metrico estimativo per la definizione del canone a corpo e a misura del lotto centro inerente il primo periodo;
 - D.R.130.8 – computo metrico estimativo per la definizione del canone a corpo e a misura del lotto centro inerente il secondo periodo;
 - D.R.130.9 – computo metrico estimativo per la definizione dell'importo complessivo del canone a corpo e a misura del lotto centro;
 - D.R.130.10 – parchi e giardini lotto periferia;
 - D.R.130.11 – computo metrico estimativo per la definizione del canone a corpo e a misura del lotto periferia inerente il primo periodo;

- D.R.130.12 – computo metrico estimativo per la definizione del canone a corpo e a misura del lotto periferia inerente il secondo periodo;
 - D.R.130.13 – computo metrico estimativo per la definizione dell'importo complessivo del canone a corpo e a misura del lotto periferia;
 - D.T.310.1 – ortofoto dei parchi e dei giardini;
 - D.U.V.R.I.;
 - modulo offerta tecnica elaborato per la gara dall'aggiudicatario.
 - in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio il giorno **1 aprile 2022** e scadenza il giorno **31 agosto 2022 inerente il cosiddetto “primo periodo”**.
2. In caso di attuazione dell'opzione afferente il “secondo periodo” la durata delle prestazioni dei servizi di manutenzione ordinaria di cui al presente capitolato, decorre dal **1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022**.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del disciplinare tecnico, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, i prezzi offerti dall'impresa si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare: tali prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun servizio si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nel disciplinare tecnico e/o nelle indicazioni particolari riportate nel presente capitolato speciali di appalto. I prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e

straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. Comunque vale la disciplina di cui all'art. 1 comma 4.

3. In conformità a quanto previsto all'art. 7 della Legge provinciale 19 luglio 1999 n. 23 e ss.mm.ii., non si darà luogo ad alcun compenso revisionale.
4. Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. L'ufficio di direzione del presente contratto avverrà quindi mediante dipendenti del Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano o loro delegati.
2. La responsabilità della corretta esecuzione degli interventi e della gestione dei cantieri è a carico dell'appaltatore e del suo direttore tecnico. La circostanza che gli interventi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti dell'Amministrazione comunale non costituirà ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di ripetere le operazioni ogni qualvolta gli venisse ordinato, essendo lo stesso garante di ogni difetto delle prestazioni eseguite.
3. L'Amministrazione comunale si riserva quindi, a giudizio insindacabile dell'ufficio di direzione del contratto o suo delegato ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compreso il rifacimento o la correzione di prestazioni manutentive mal eseguite.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore

5. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, oppure l'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Rimane impregiudicata ed attuabile la disciplina riportata all'art. 1 bis.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Per ogni lotto, la ditta aggiudicataria provvede alla fatturazione delle prestazioni secondo la seguente tempistica::
 - primo acconto, corrispondente al 50% del valore complessivo del canone del “primo periodo”, oltre agli eventuali importi contabilizzati sui vari interventi a misura, al 30 giugno 2022;
 - secondo acconto, corrispondente al 50% del valore complessivo del canone del “primo periodo”, oltre agli eventuali importi contabilizzati sui vari interventi a misura, al 31 agosto 2022;
 - eventuale primo acconto, corrispondente al 50% del valore complessivo del canone del “secondo periodo”, oltre agli eventuali importi contabilizzati sui vari interventi a misura, al 31 ottobre 2022;
 - eventuale secondo acconto, corrispondente al 50% del valore complessivo del canone del “secondo periodo” oltre agli eventuali importi contabilizzati sui vari interventi a misura, al 31 dicembre 2022.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. L'appaltatore dovrà preventivamente consegnare una documentazione afferente l'avvenuta prestazione, con particolare riferimento alle lavorazioni remunerate a misura.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Alla liquidazione dell'ultimo acconto, del "primo periodo" o del "secondo periodo" se attivato, sarà operata una trattenuta del 2,5% dell'importo contrattuale, ai sensi di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica

delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.
10. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni, come specificatamente disposto dall'art. 6 comma 2 della Legge provinciale 10 luglio 1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali nelle forme previste dall'art. 37, e l'appaltatore è chiamato a eseguire prontamente le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto, vista l'omogeneità delle lavorazioni oggetto del presente servizio, nonché la non necessità di particolari specializzazioni.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal **Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per gli operai agricoli floro vivaisti** ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.
4. I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (allegato n. 1: "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"). Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:
 - informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
 - fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la

conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della amministrazione stessa;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 28 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del **30 novembre 2021**. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le

organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“*Elenco del personale*”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del **5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate (pari a una unità lavorativa arrotondata**

per eccesso) o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare ed a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per evitare danni alle persone, animali e cose. L'appaltatore, pur adottando tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza e predisposto la delimitazione dell'area di intervento secondo quanto previsto dal precitato decreto, qualora si verificasse la presenza di utenti del giardino o di altre imprese (comprese squadre operaie dell'Amministrazione comunale), all'interno dell'area oggetto di intervento, avrà l'obbligo di sospendere le operazioni di manutenzione eventualmente in atto fino a quando la zona non sia libera da persone e/ o imprese e/o comunque siano rispettate la distanze di sicurezza. L'appaltatore dovrà in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto nel D.U.V.R.I. L'Appaltatore è tenuto a richiamare, ovvero sostituire, su segnalazione o richiesta motivata del

Comune, i dipendenti che trascurassero il servizio e/o la sicurezza. Le segnalazioni e le richieste del Comune sono vincolanti per l'Appaltatore.

5. L'Appaltatore dovrà rispettare le leggi e i regolamenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori.
6. **All'atto della firma del contratto l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo con recapito di telefonia mobile di un referente che dovrà tenere i contatti con il Comune per tutto quanto riguarda il servizio in oggetto.**
7. Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "documento di valutazione dei rischi interferenziali".
8. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del vincitore risultante dal verbale di aggiudicazione, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nell'allegato XV punto 3) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. e contenente gli elementi di cui all'allegato XVII del medesimo.
9. L'appaltatore dovrà nominare, all'atto della consegna del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico della ditta responsabile del rispetto del piano, che avrà funzioni di direttore per conto dell'assuntore; detto direttore avrà il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione delle prestazioni organizzando l'attività necessaria a tale scopo e quella ad essa collegata così da garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli addetti ai lavori sia di coloro che, estranei ad essi, possano comunque risentire effetti a causa del loro svolgimento.
10. L'appaltatore deve curare che gli impianti e gli apparecchi posti in opera anche da altre ditte ed i materiali che gli sono regolarmente consegnati non vengano manomessi, guastati o trafugati.
11. L'appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni contemplate nella Legge n. 46/90 e relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli impianti elettrici.
12. La prestazione dei servizi manutentivi dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali misure di sicurezza che, nella fattispecie, dovranno essere attentamente considerate dall'appaltatore:
 - le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alla direttiva specifica CE e alla direttiva macchine secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - i lavoratori dovranno essere dotati dei DPI minimi previsti dalla normativa vigente;
 - i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine non possono esser rimossi, neanche temporaneamente;

- la macchina deve essere dotata di dispositivo contro la proiezione dei materiali;
- garanzia della distanza di sicurezza di lavoro da altre persone;
- obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla normativa per diminuire l'intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore (cfr. D.L. 277/91 art. 38 e ss. E D. Lgs. 81/08);
- ogni gruppo di lavoro dovrà essere fornito di pacchetto di medicazione;
- nell'ambiente di lavoro dovranno essere installati opportuni cartelli di segnalazione dei pericoli previsti nell'uso dei materiali e degli attrezzi impiegati e delle prescrizioni d'uso degli indumenti ed ausili protettivi;
- per l'eventuale uso di attrezzatura elettrica necessaria per la prestazione dei servizi, l'appaltatore dovrà essere dotato di gruppo elettrogeno provvisto di sistema per visualizzare il primo guasto a terra (norma CEI 17-13), di prese (CEI 23-12) con grado di isolamento IP 55; gli utensili elettrici portatili dovranno essere del tipo a doppio isolamento (classe II).
- il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- nelle operazioni di pulizia dei cestini porta rifiuti, da eseguirsi con gli appositi D.P.I. (in particolare con l'uso di guanti anti-taglio), i cestini dovranno essere afferrati sui bordi superiori ed inferiori, evitando di introdurre le mani all'interno o di porle in corrispondenza dei fori di drenaggio dei cestini o sui lati, qualora possa sussistere la possibilità di venire a contatto con il materiale contenuto nei cestini;
- la raccolta delle siringhe deve essere effettuata esclusivamente utilizzando la specifica attrezzatura (guanti anti-taglio, pinze, appositi contenitori per la raccolta, ecc), secondo le indicazioni fornite dal Servizio Igiene e sanità pubblica competente per territorio; lo smaltimento di tale materiale dovrà avvenire secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia e secondo quanto indicato dal Servizio sopra menzionato;
- obbligo di predisporre e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; l'appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi che durante il movimento dei mezzi all'interno delle aree oggetto di intervento le vie di percorrenza siano libere e quindi dovrà essere sempre presente personale della ditta a terra che vigili durante il movimento dei mezzi;
- obbligo di predisporre idonea delimitazione dell'area oggetto di intervento con recinzione avente caratteristiche idonee in modo da impedire l'accesso agli estranei ed assicurare la sicurezza sia degli utenti che dei lavoratori, nell'osservanza di

quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e dalle norme vigenti del Codice della Strada;

13. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel D.U.V.R.I. predisposto per l'espletamento del presente servizio.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Omissis....

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale,

accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Rovereto per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la **stazione appaltante viene considerata "terza"** a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura di qualunque danno causato durante l'esecuzione del presente appalto.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 750.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 750.000,00 per sinistro con il limite di Euro 500.000,00 per persona.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

1. Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altra violazione delle indicazioni e parametri riportati nei documenti di gara quali capitolati norme amministrative, disciplinare tecnico, elenco descrittivo delle voci, DUVRI o prestazioni non conformi a quanto dichiarato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, il Direttore di Esecuzione del Contratto procede alla contestazione scritta via P.E.C. delle infrazioni all'Appaltatore. L'Appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse.
2. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del Dirigente del Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano, addebita all'appaltatore una penale da quantificarsi nella misura di **€ € 300,00 (trecento/00)**, per ogni attività di cui dall'art.2 all'art. 8 del disciplinare tecnico non eseguita, e per ogni giorno di ritardo naturale consecutivo successivo alla contestazione da parte dell'Amministrazione comunale. La penale applicata sarà riferita ad ogni singola area verde, parco o giardino; nello stesso giorno potranno quindi essere applicate più penale riferite ad attività diverse o ad aree pertinenti diverse. In altri termini la penale di € 300,00 verrà applicata subito al momento della contestazione del mancato compimento di una delle attività, nonché per ogni giorno di ritardo successivo alla contestazione. Le penali verranno applicate anche ai sensi dell'art. 37. L'importo di € 300,00 (trecento/00) verrà applicato, quale penale, anche per ogni violazione dell'art. 19 c. 4.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni entro il termine indicato o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a detrarre l'importo delle penalità dall'acconto immediatamente successivo alla contestazione dell'inadempienza o dal saldo, e/o mediante corrispondente incameramento della cauzione definitiva.
4. In caso di mancata redazione e/o consegna all'Amministrazione della relazione finale, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2020, di cui all'art. 10 del disciplinare tecnico, verrà applicata una penale di **€ 1.000,00 (mille/00)**.
5. L'applicazione della penale sopra citata, avverrà anche per i ritardi nella esecuzione delle lavorazioni remunerate a misura.
6. Per le inadempienze gravi, ed in caso di recidività, il Comune si riserva di far eseguire da terzi il mancato o trascurato servizio, a spese dell'appaltatore.

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione

appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Rovereto (...).”.

3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Rovereto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Comunicazioni

1. Nella logica di garantire massima flessibilità e immediatezza degli interventi le comunicazioni tra soggetto appaltatore ed Amministrazione comunale, in termini preferenziali, dovranno essere effettuate e svolgersi mediante sistemi informatici e telematici evitando per quanto possibile risvolti cartacei e comunicazioni tradizionalmente intese. In questa prospettiva la ditta aggiudicataria dovrà segnalare preventivamente all'Amministrazione comunale, anche mediante messaggi telefonici, e.mail, messaggi "WhatsApp" o d'altro, gli interventi che andrà ad eseguire. Di contro l'Amministrazione comunale potrà effettuare richieste di intervento, osservazioni, reclami e quant'altro necessario è ritenuto indispensabile per una buona gestione del contratto mediante analoga strumentazione informatica e messaggistica. Appare evidente che queste metodiche comunicative hanno il pregio della assoluta flessibilità e immediatezza garantendo nel contempo la loro puntuale tracciabilità. Grazie alle performance oggi raggiunte dai sistemi di comunicazione informatica, la messaggistica che l'Amministrazione comunale invierà alla ditta assume un ruolo di assoluta formalità e dovrà essere evasa in tempi celeri. In termini puntuali la messaggistica potrà interessare l'evidenza di lavorazioni non condotte nel rispetto delle norme di capitolato, ritardi nella realizzazione di qualche operazioni, osservazioni pervenute dall'utenza e da altre similari. Gli interventi segnalati dall'Amministrazione comunale, a seguito di controlli anche con riferimento al cronoprogramma redatto dall'appaltatore, dovranno comunque trovare realizzazione entro:

- **8 ore** per le attività di cui agli artt. 2 e 7 del disciplinare tecnico;
- **48 ore** per le attività di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del disciplinare tecnico, salvo diversamente stabilito negli stessi articoli.

Comunque, la scrivente Amministrazione comunale, qualora dia corso a contestazioni al fine di garantire il rispetto delle condizioni di capitolato, è chiamata ad applicare le penali previste dall'art. 28 del presente capitolato speciale d'appalto. Qualora non venissero rispettate le tempistiche sopra riportate, eventualmente migliorate a seguito dell'offerta tecnica presentata, verrà applicata una ulteriore penale di € 300,00 (trecento/00), oltre a quanto riportato nell'art. 28.

Al fine di facilitare tali comunicazioni la ditta dovrà fornire all'Amministrazione comunale uno o più numeri telefonici al fine di consentire alla scrivente di poter interfacciarsi con l'impresa aggiudicataria in tempo reale.

Art. 38 – Variazioni superfici aree di intervento

1. Si precisa che le superfici, sia complessive che quelle omogenee (prato, cespugli, ...), poste a base della determinazione degli importi in appalto sono da intendersi come

indicative, perché l'Amministrazione comunale ha in corso la rideterminazione precisa su base informatica di tali superfici. Si precisa altresì che le variazioni delle superfici (anche a seguito di modifiche dello stato di fatto delle singole aree verdi oggetto del presente appalto) e dei conseguenti importi di contabilizzazione, non potranno costituire elementi per la determinazione di riserve da parte dell'impresa appaltatrice.

2. Si precisa, come indicato nel presente capitolato, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere alcune aree (unità di intervento) in gestione con il sistema delle sponsorizzazioni e pertanto tali aree potranno in qualsiasi momento venire decurtate dal computo; tali variazioni del numero delle aree e dei conseguenti importi di contabilizzazione non potranno costituire elementi per la determinazione di riserve da parte dell'impresa appaltatrice.
3. Si precisa altresì che l'Amministrazione comunale, al fine di garantire la corretta manutenzione, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuove aree (nuove realizzazioni e/o aree per le quali non sarà più garantita la manutenzione da parte del personale del cantiere comunale), ai sensi dell'art. 27 della L.P. 2/2016. Il canone annuo verrà rideterminato sulle nuove superfici applicando i prezzi unitari e lo sconto offerto in sede di gara.
4. **Si evidenzia che, nel caso in cui l'importo complessivo contrattuale dovesse subire delle riduzioni a seguito di affidamento di alcune aree avvalendosi dell'istituto delle sponsorizzazioni o delle buone pratiche derivanti dall'applicazione degli strumenti regolamentari approvati o in fase di approvazione, le risorse economiche che verranno risparmiate, saranno dirottate su mansioni integrative (leggasi aumento della frequenza delle aree, inserimento nuove aree, ecc.).**

Art. 39 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che, in caso di aggiudicazione, i servizi oggetto del presente appalto saranno prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;3
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182):

- i bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- l'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi);

- i minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105):

- è proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente;
- ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111):

- nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98):

- i lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro